



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 18-05-2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni straordinarie relative agli orari delle attività commerciali e servizi di ristorazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.125 del 16-5-2020);

Richiamato in particolare l'art 1, commi 14 e 15 del citato D.L n. 33 del 16 maggio 2020 ai sensi dei quali:

14. *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.*

15. *Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”*

Visti, altresì:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Richiamate, in particolare, le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 della suddetta ordinanza che prevedono:

5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

Visto l'art. 3, comma 2, del D.l. 19/2020 a norma del quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali;

Tenuto conto che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

Considerato che:

- appare opportuno, almeno in questa prima fase di riavvio delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché di quelli relativi alla cura della persona (estetisti, parrucchieri) intervenire per regolamentare gli orari di apertura al pubblico al fine di evitare il più possibile il rischio di assembramento di persone;

- Con [decreto n. 2028 del 17 aprile 2020](#), emesso dal Presidente del Consiglio di Stato, Sez. III, è stata ribadita, come già affermato dal Consiglio di Stato (cfr. decr. n. 1553/2020) la legittimità delle ordinanze sindacali nella misura in cui introducano restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposita ordinanza al fine di disciplinare, in conformità di quanto previsto dai provvedimenti del governo, dal DPCM del 17 maggio 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, le materie di propria competenza, in particolare riguardo gli orari delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e quelle di cura della persona (estetisti, parrucchieri);

Richiamati l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).” e l’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, di disporre con effetto dal 18 maggio 2020 e fino a diversa disposizione:

1. che le attività dei servizi di ristorazione classificate come bar ed esercizi simili e come gelaterie osservino il seguente orario:
 - Apertura non prima delle ore 5.00
 - Chiusura non oltre le ore 24,00;
2. che le attività di servizi per la persona, classificati come servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, osservino il seguente orario:
 - Apertura non prima delle ore 7.00
 - Chiusura non oltre le ore 21,30;
3. che i pubblici esercizi di cui al punto 1. che dispongano di occupazione di spazi esterni con tavoli e sedie, ne garantiscano l’inutilizzabilità dopo la chiusura.

DISPONE

1. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
2. la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall’adozione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
4. la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - ai Carabinieri di Paliano;
 - alla Questore di Frosinone;

- al Comando Guardia di Finanza di Anagni;

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

II SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA